



COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

REG. GENERALE N. 10 del 20-05-2021

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: ELIMINAZIONE FATTORI DI RISCHIO PER PREVENZIONE INCENDI IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA LUNGO LE FASCE DI RISPETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 52, 55 E 56 DEL D.P.R. 753/80.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTA la nota trasmessa dalla RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato – Direzione Territoriale Produzione di Bari, acquisita al protocollo comunale con il n. 8262 del 13/05/2021 avente ad oggetto “Richiesta Ordinanza Sindacale per eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linee Foggia - Potenza, Foggia – Manfredonia e Montenero, Foggia – Barletta;

RILEVATO che la Direzione Territoriale Produzione di Bari ha richiesto l’adozione di ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l’imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di grave pericolosità, a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario;

CONSIDERATO che, durante la stagione estiva, la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo per l’alta probabilità d’innesco e sviluppo incendi e conseguentemente pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO l’art. 52 del DPR n. 753 dell’11 luglio 1980 che recita: *“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello*



Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36”;

VISTO l'art. n. 55 del DPR n. 753 che recita: *“I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36”;*

VISTO l'art.56 del DPR n. 753 dell'11 luglio 1980 che recita:” *Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili”;*

CONSIDERATA l'alta probabilità d'innescio e sviluppo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza alla circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi ad aree più vaste;

RITENUTO di provvedere al riguardo adottando idoneo provvedimento contingibile ed urgente al fine di far osservare e rispettare ai titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, le disposizioni normative di cui agli artt. 52 ,55 e 56 del DPR 753 dell'11 luglio 1980;

DATO ATTO che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e a coloro potenzialmente individuabili ai sensi degli artt. 7 e 9 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., attese le particolari esigenze di celerità del procedimento dettate da ragioni igienico sanitarie a salvaguardia della salubrità pubblica e di incolumità pubblica;

RITENUTO di provvedere alla notificazione del presente atto mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune di Lesina (www.comunlesina.it) per giorni trenta in considerazione del fatto che la notificazione personale è particolarmente gravosa e difficile, atteso il rilevato numero di soggetti destinatari e per la difficoltà di identificarli tutti ai sensi dell' art. 8, comma 3 della L. n. 241/1190 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 53 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i.;

VISTA la legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale

ORDINA

a tutti i possessori dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Lesina:

1. **DI TENERE**, durante tutto il periodo di “grave pericolosità”, sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, confinanti con la sede, fino a 20 metri dal confine ferroviario;

2. **DI VERIFICARE ED ELIMINARE** i fattori di pericolo per prevenzione incendi e loro propagazione;



3. **DI OSSERVARE** scrupolosamente le distanze di sicurezza previste a norma di legge , in particolare alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria

DISPONE

che la presente venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa alla Prefettura di Foggia;
- trasmessa a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato italiane – Direzione Territoriale Produzione di Bari;
- divulgata mediante gli organi di stampa e informazione e mediante affissione nei punti informativi del Comune di Lesina, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;

RENDE NOTO

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L.689/81 e s.m.i.) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT.SSA NICOLINA MISCIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso amministrativo al Prefetto di Foggia ovvero, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Lesina, 20/05/2021





COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 10 del 20-05-2021

OGGETTO: ELIMINAZIONE FATTORI DI RISCHIO PER PREVENZIONE INCENDI IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA LUNGO LE FASCE DI RISPETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 52, 55 E 56 DEL D.P.R. 753/80.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lesina, 20-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI LESINA ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 29-06-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>

